

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 4107/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 4108/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 2144/87 riguardante l'obbligazione doganale 2
- ★ Regolamento (CEE) n. 4109/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 2990/82 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale 3
- ★ Regolamento (CEE) n. 4110/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che deroga al regolamento (CEE) n. 3220/84 per quanto riguarda l'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino in Grecia 4
- ★ Regolamento (CEE) n. 4111/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che fissa, per il 1989, il contingente applicabile alle importazioni in Portogallo di animali vivi della specie suina in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 5
- ★ Regolamento (CEE) n. 4112/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 315/68 relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore 7
- Regolamento (CEE) n. 4113/88 della Commissione, del 28 dicembre 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 9
- Regolamento (CEE) n. 4114/88 della Commissione, del 28 dicembre 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 11
- ★ Regolamento (CEE) n. 4115/88 della Commissione, del 21 dicembre 1988, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime d'aiuto all'estensivizzazione della produzione 13
- ★ Regolamento (CEE) n. 4116/88 della Commissione, del 23 dicembre 1988, che proroga il controllo comunitario sulle importazioni di magnetoscopi originari della Corea del Sud 19

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento (CEE) n. 4117/88 della Commissione, del 23 dicembre 1988, che proroga il controllo delle importazioni di alcuni prodotti originari del Giappone	20
★ Regolamento (CEE) n. 4118/88 della Commissione, del 23 dicembre 1988, che estende la durata di validità del controllo retrospettivo sulle importazioni di calzature nella Comunità	22
★ Regolamento (CEE) n. 4119/88 della Commissione, del 23 dicembre 1988, che modifica e proroga il regolamento (CEE) n. 2819/79 che sottopone ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi	24
★ Regolamento (CEE) n. 4120/88 della Commissione, del 23 dicembre 1988, che proroga i regolamenti (CEE) n. 3044/79 e n. 1782/80 relativo ai regimi di sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari di Malta e dell'Egitto	27
★ Regolamento (CEE) n. 4121/88 della Commissione, del 23 dicembre 1988, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2819/79 per quanto riguarda alcuni prodotti tessili (categorie 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, ex 18, 20, 21, ex 22 a, 26, ex 32, 39, 56, 65, 73 e 83) originari della Turchia	28
★ Regolamento (CEE) n. 4122/88 della Commissione, del 27 dicembre 1988, relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera del Belgio	41
★ Regolamento (CEE) n. 4123/88 della Commissione, del 27 dicembre 1988, recante deroga per la campagna 1988/1989 al regolamento (CEE) n. 2721/88 alla data di presentazione per l'approvazione dei contratti di distillazione preventiva	42
Regolamento (CEE) n. 4124/88 della Commissione, del 28 dicembre 1988, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	43
Regolamento (CEE) n. 4125/88 della Commissione, del 28 dicembre 1988, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali	44
Regolamento (CEE) n. 4126/88 della Commissione, del 28 dicembre 1988, che fissa i coefficienti monetari applicabili alle importazioni di uve secche	47
Regolamento (CEE) n. 4127/88 della Commissione, del 28 dicembre 1988, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 3796/88 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di clementine fresche originarie del Marocco	48
Regolamento (CEE) n. 4128/88 della Commissione, del 28 dicembre 1988, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	49
Regolamento (CEE) n. 4129/88 della Commissione, del 28 dicembre 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	54

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento (CEE) n. 3779/88 della Commissione, del 2 dicembre 1988, relativo al rimborso del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali previsto dai regolamenti (CEE) n. 2040/86 e (CEE) n. 1432/88 per quanto riguarda le prime trasformazioni effettuate per conto di un produttore (GU n. L 332 del 3.12.1988)	56
Rettifica del regolamento (CEE) n. 3957/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare (GU n. L 350 del 20.12.1988)	56

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 4107/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3468/88⁽²⁾, prevede nell'allegato I, parte prima, titolo II, punto A.2. a), primo comma un regime di sospensione dei dazi per i prodotti destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento;

considerando che tale regime si distingue da quello previsto per le navi al punto A. 1, nel senso che nel caso delle piattaforme non è prevista la sospensione dei dazi per i prodotti destinati all'equipaggiamento delle stesse, allorché non sono incorporati;

considerando che tale disciplina non sembra giustificata poiché le navi e le piattaforme si trovano in situazione analoga; che è quindi necessario, di conseguenza, modificare il regolamento in questione,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Articolo 1

Il testo dell'allegato I, parte prima, titolo II, punto A. 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dal testo seguente:

« 2. La riscossione dei dazi doganali è sospesa per quanto concerne:

a) i prodotti destinati ad essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento:

1) fisse, della sottovoce ex 8430 49 00, installate nel mare territoriale degli Stati membri,

2) galleggianti o sommergibili, della sottovoce 8905 20 00,

ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione, nonché i prodotti destinati all'equipaggiamento di tali piattaforme ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. PAPANDREOU

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 305 del 10. 11. 1988, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4108/88 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1988
che modifica il regolamento (CEE) n. 2144/87 riguardante l'obbligazione doganale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la proposta della Commissione prevedeva che nascesse un'obbligazione doganale all'importazione in seguito al consumo in una zona franca di una merce soggetta a dazi all'importazione o alla sua utilizzazione in tale zona franca, in condizioni diverse da quelle previste dalla regolamentazione in vigore, e fissava il momento in cui tale obbligazione doganale prendeva nascita;

considerando che non è stato tuttavia ritenuto opportuno riprendere queste disposizioni nel regolamento (CEE) n. 2144/87 ⁽⁴⁾, in quanto la Commissione aveva nel frattempo trasmesso al Consiglio una proposta di regolamento relativo alle zone franche e ai depositi franchi ⁽⁵⁾, ancora all'esame nel momento dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2144/87, che prevedeva precisamente il divieto di consumare o di utilizzare le merci in queste zone e questi depositi in modo diverso dalle condizioni precisate nel testo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche e ai depositi franchi ⁽⁶⁾ ha ripreso tali divieti; che occorre quindi completare in conformità il regolamento (CEE) n. 2144/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2144/87 è modificato come segue:

1) all'articolo 2, paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

« g) il consumo o l'utilizzazione, in una zona franca o in un deposito franco, in condizioni diverse da quelle previste dalla regolamentazione in vigore, di una merce soggetta a dazi all'importazione. In caso di scomparsa di merci e nel caso in cui tale scomparsa non possa essere giustificata in modo soddisfacente presso l'autorità competente, questa può considerare che le merci sono state consumate o utilizzate nella zona franca o nel deposito franco. »;

2) all'articolo 3 è aggiunta la lettera seguente:

« g) nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), il momento in cui la merce è consumata o quello in cui è utilizzata per la prima volta in condizioni diverse da quelle previste dalla regolamentazione in vigore. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dalla data di entrata in applicazione del regolamento (CEE) n. 2504/88.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. PAPANDREOU

⁽¹⁾ GU n. C 261 del 29. 9. 1984, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. C 122 del 20. 5. 1985, pag. 158 e GU n. C 326 del 12. 12. 1988.

⁽³⁾ GU n. C 44 del 15. 2. 1985, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 22. 7. 1987, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. C 283 del 6. 11. 1985, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4109/88 DEL CONSIGLIO**del 21 dicembre 1988****che modifica il regolamento (CEE) n. 2990/82 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2990/82⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 778/87⁽⁴⁾, ha introdotto un regime di vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale il quale scade il 31 dicembre 1988; che ai termini dell'articolo 3 bis, paragrafo 3, il Consiglio, prima di questa data e in base ad una relazione della Commissione, esamina la possibilità di prorogare tale regime; che a seguito della relazione presentata dalla Commissione sui risultati ottenuti è opportuno prorogare tale regime per un periodo di due

anni; che tenendo conto, da un lato, dell'esperienza acquisita e, dall'altro, della situazione di mercato del burro sembra opportuno diminuire l'importo dell'aiuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2990/82 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 1, la data del 31 dicembre 1988 è sostituita da quella del 31 dicembre 1990;
- 2) all'articolo 3, l'importo di 178 ECU è sostituito da quello di 150 ECU;
- 3) all'articolo 3 bis, paragrafo 3, la data del 31 dicembre 1988 è sostituita da quella del 31 dicembre 1990.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

V. PAPANDREOU

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.⁽³⁾ GU n. L 314 del 10. 11. 1982, pag. 26.⁽⁴⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4110/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

che deroga al regolamento (CEE) n. 3220/84 per quanto riguarda l'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino in Grecia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 4, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che secondo l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3530/86⁽⁴⁾, tale tabella deve diventare operativa entro il 1° gennaio 1989;

considerando che la Repubblica ellenica ha chiesto, date le particolari difficoltà da essa registrate nell'introduzione di detta tabella, un termine supplementare per applicarla; che in tale Stato membro i prezzi dei suini macellati sono

sempre derivati dai prezzi dei suini vivi registrati sui mercati o nei centri di quotazione; che, al fine di tener conto di tale situazione, occorre consentire alla Repubblica ellenica di introdurre i nuovi metodi di classificazione entro il 30 giugno 1989,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3220/84, i prezzi dei suini macellati possono essere derivati in Grecia, fino al 30 giugno 1989, dai prezzi dei suini vivi registrati sui mercati o nei centri di quotazione.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

V. PAPANDREOU

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11.⁽³⁾ GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4111/88 DEL CONSIGLIO
del 21 dicembre 1988

che fissa, per il 1989, il contingente applicabile alle importazioni in Portogallo di animali vivi della specie suina in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i contingenti iniziali in Portogallo per il 1986 per taluni prodotti del settore delle carni suine in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 495/86 ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3720/87 ⁽²⁾; che i contingenti sono stati fissati per il 1988 dal regolamento (CEE) n. 153/88 ⁽³⁾ per gli animali vivi della specie suina domestica del codice NC 0103, e dal regolamento (CEE) n. 4066/87 ⁽⁴⁾ per le carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate e congelate del codice NC 0203;

considerando che le autorità portoghesi hanno domandato di limitare le restrizioni quantitative all'importazione, nel

settore delle carni suine, alle sole importazioni di animali vivi; che occorre, di conseguenza, fissare il contingente per il 1989 aumentando il contingente fissato per il 1988 del tasso minimo del 10 % previsto dall'articolo 269, paragrafo 2, lettera c) dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È fissato in allegato il contingente per l'anno 1989 che, a norma dell'articolo 269 dell'atto di adesione, la Repubblica portoghese può applicare alle importazioni di animali vivi della specie suina provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio
Il Presidente
V. PAPANDREOU

⁽¹⁾ GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 34.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 12. 12. 1987, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 18 del 22. 1. 1988, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 380 del 31. 12. 1987, pag. 27.

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Contingenti per il 1989 (in t)
0103	Animali vivi della specie suina :	} 449
0103 10 00	— riproduttori di razza pura	
	— altri :	
ex 0103 91	— — di peso inferiore a 50 kg :	
0103 91 10	— — — delle specie domestiche	
ex 0103 92	— — di peso uguale o superiore a 50 kg :	
	— — — delle specie domestiche :	
0103 92 11	— — — — scrofe che hanno figliato almeno una volta e di un peso minimo di 160 kg	
0103 92 19	— — — — altri	

REGOLAMENTO (CEE) N. 4112/88 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 315/68 relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricultura⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3991/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 315/68⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1733/84⁽⁴⁾, ha stabilito norme di qualità per i bulbi, i tuberi e i rizomi da fiore destinati alla vendita al consumatore per il suo fabbisogno personale all'interno della Comunità ovvero all'esportazione nei paesi terzi;considerando che è opportuno adeguare la denominazione tariffaria dei prodotti in esame per tener conto dell'istituzione della nomenclatura combinata con il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3468/88⁽⁶⁾;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 315/68 ha stabilito le condizioni di commercializzazione, all'interno della Comunità, per i prodotti con una destinazione diversa da quella di cui al primo comma dello stesso paragrafo; che, alla luce dell'esperienza acquisita, emerge l'opportunità di applicare le norme di commercializzazione in vigore alle esportazioni nei paesi terzi di prodotti non destinati alla vendita al consumatore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 315/68 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 1*

Sono fissate norme di qualità per i bulbi, i tuberi, le radici tuberose, le zampe e i rizomi allo stato di riposo vegetativo del codice NC 0601 10.

Dette norme di qualità sono definite in allegato. »;

2) Il testo dell'articolo 2, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Se non sono conformi alle norme di qualità, i prodotti di cui all'articolo 1 non possono:

— all'interno della Comunità

i) essere detenuti o trasportati ai fini della vendita, in ogni fase della commercializzazione, in imballaggi destinati al consumatore per il proprio fabbisogno personale,

ii) essere esposti ai fini della vendita, messi in vendita, venduti o consegnati al consumatore, né da commercianti né direttamente dai produttori;

— essere ammessi all'esportazione nei paesi terzi per la vendita al consumatore per il proprio fabbisogno personale.

I prodotti di cui all'articolo 1 aventi una destinazione diversa da quella di cui al primo comma possono essere commercializzati all'interno della Comunità, oppure essere ammessi all'esportazione a destinazione dei paesi terzi, soltanto se:

a) rispondono alle disposizioni stabilite in allegato, al titolo II, primo comma;

b) ogni imballaggio reca, in caratteri leggibili e indelebili, le indicazioni seguenti:

— identificazione del venditore:

nome e indirizzo o identificazione simbolica;

— natura del prodotto:

“prodotti non ammessi alla vendita al consumatore per il suo fabbisogno personale”, dicitura eventualmente completata dalla seguente: “prodotti destinati alla moltiplicazione”;

c) gli imballaggi sono nettamente diversi da quelli per la vendita al consumatore per il suo fabbisogno personale. ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 71 del 21. 3. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 22. 6. 1984, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 7. 1987, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 296 del 29. 10. 1988, pag. 50.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. PAPANDREOU

REGOLAMENTO (CEE) N. 4113/88 DELLA COMMISSIONE**del 28 dicembre 1988****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2401/88 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 27 dicembre 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2401/88 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.
⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 96.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	0,34	124,09
0712 90 19	0,34	124,09
1001 10 10	31,98	185,60 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	31,98	185,60 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	0,00	127,36
1001 90 99	0,00	127,36
1002 00 00	35,82	113,81 ⁽³⁾
1003 00 10	29,59	122,23
1003 00 90	29,59	122,23
1004 00 10	85,40	72,74
1004 00 90	85,40	72,74
1005 10 90	0,34	124,09 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
1005 90 00	0,34	124,09 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
1007 00 90	23,54	133,11 ⁽⁶⁾
1008 10 00	29,59	41,21
1008 20 00	29,59	116,11 ⁽⁶⁾
1008 30 00	29,59	0,00 ⁽⁷⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	29,59	0,00
1101 00 00	0,41	192,15
1102 10 00	63,20	173,18
1103 11 10	62,89	301,00
1103 11 90	0,72	206,62

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4114/88 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1988

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2402/88 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 27 dicembre 1988;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	12	1	2	3
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	4,55	4,55	4,55
1001 90 99	0	4,55	4,55	4,55
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	3,73	3,73	3,73
1004 00 90	0	3,73	3,73	3,73
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	6,37	6,37	6,37

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	12	1	2	3	4
1107 10 11	0	8,10	8,10	8,10	8,10
1107 10 19	0	6,05	6,05	6,05	6,05
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 4115/88 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1988

che stabilisce le modalità d'applicazione del regime d'aiuto all'estensivizzazione della produzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1137/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1 ter, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 1 ter, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 797/85, sono considerati eccedentari i prodotti per i quali non vi sono in modo sistematico, a livello comunitario, sbocchi normali non sovvenzionati; che per definire tali prodotti è opportuno riferirsi ai prodotti per i quali, tra l'altro, il Consiglio ha deciso nel 1987 e nel 1988 di instaurare o di rafforzare i diversi meccanismi intesi a stabilizzare i mercati agricoli comunitari; che tuttavia, nella situazione attuale, bisogna escludere alcuni prodotti per i quali non sembra opportuno che si debba applicare il regime in causa, tenuto conto dei sistemi di controllo della produzione esistenti;

considerando che bisogna definire gli obblighi che incombono al beneficiario dell'aiuto in caso di estensivizzazione della produzione, in particolare mediante l'impegno del medesimo a ridurre la produzione di uno o più prodotti eccedentari;

considerando che, per tener conto delle caratteristiche agronomiche e/o zootecniche delle diverse regioni della Comunità, occorre disporre che la riduzione della produzione venga realizzata con metodi alternativi e/o complementari basati sulla constatazione della riduzione quantitativa della produzione di ciascuna azienda agricola o sull'adozione di tecniche settoriali di produzione meno intensive da cui risulti, normalmente, una riduzione equivalente della produzione; che spetta agli Stati membri determinare il metodo o i metodi rispondenti alle condizioni locali di produzione;

considerando che, per quanto riguarda l'adozione di tecniche settoriali di produzione meno intensive, gli Stati membri interessati devono dimostrare alla Commissione l'efficacia di queste tecniche e provare, tenuto conto dei riferimenti opportuni e delle diverse situazioni agronomiche, che applicandole si può ottenere normalmente una riduzione della produzione pari almeno al 20 % rispetto alla produzione ricavata con tecniche tradizionali; che la Commissione deve approvare i provvedimenti che stabiliscono questi metodi;

considerando che il regime mira anzitutto a ridurre il volume della produzione ottenuta con sistemi intensivi; che di conseguenza, per garantire un'efficace applicazione dei provvedimenti in causa a condizioni ben determinate, è opportuno prevedere la possibilità di stabilire condizioni specifiche per le produzioni o i sistemi di produzione già estensivi;

considerando che le domande di aiuto presentate dai produttori devono contenere le informazioni che consentano di determinare la situazione produttiva della loro azienda ed essere accompagnate dall'impegno che essi si assumono di ridurre la produzione secondo i metodi di riduzione adottati dallo Stato membro;

considerando che, allo scopo di compensare le perdite di reddito, è opportuno lasciare agli Stati membri il compito di stabilire l'ammontare dell'aiuto e di differenziarlo secondo criteri comuni, tenendo eventualmente conto di misure complementari esistenti a livello comunitario di cui non si deve ostacolare il funzionamento; che questi criteri possono essere adottati in base ai diversi prodotti, alla situazione regionale o locale, nonché alla superficie totale per la quale viene sottoscritto l'impegno e al metodo di estensivizzazione prescelto;

considerando che occorre determinare i controlli che gli Stati membri devono eseguire; che è inoltre indispensabile che gli Stati membri prendano provvedimenti efficaci per sanzionare il mancato rispetto dell'impegno assunto dal beneficiario;

considerando che il comitato permanente delle strutture agrarie non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regime di aiuti all'estensivizzazione della produzione.

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 108 del 29. 4. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

Articolo 2

1. I prodotti per i quali è concesso l'aiuto all'estensivizzazione della produzione sono elencati nell'allegato I.

Per quanto riguarda il vino, gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del regime i v. q. p. r. d.

2. Nel caso di colture consociate, la superficie agricola utilizzata è suddivisa tra le produzioni vegetali proporzionalmente all'utilizzazione rispettiva del terreno; l'aiuto è concesso soltanto se la coltura del prodotto sovvenzionabile rappresenta almeno il 60 % della superficie considerata.

Articolo 3

1. Per beneficiare dell'aiuto all'estensivizzazione il produttore deve impegnarsi per iscritto a ridurre effettivamente la produzione di uno o più prodotti elencati nell'allegato I. Egli deve fornire sufficienti garanzie quanto al rispetto di tale impegno per tutta la sua durata.

2. Gli Stati membri possono limitare a cinque anni la durata dell'impegno.

Articolo 4

1. La riduzione della produzione è realizzata dall'imprenditore secondo le modalità stabilite dagli Stati membri rispetto alla produzione normale della propria azienda agricola, corrispondente alla media delle produzioni annuali di un periodo di riferimento.

Le modalità disposte dagli Stati membri possono prevedere i due metodi seguenti:

- il metodo « quantitativo », fondato sui quantitativi effettivamente ridotti in conformità dell'articolo 6, e/o
- il metodo delle « tecniche di produzione », fondato sull'adozione di tecniche settoriali di produzione meno intensive in conformità dell'articolo 8.

2. Il periodo di riferimento deciso dagli Stati membri deve consentire di fissare il livello annuo normale di produzione dell'azienda considerata, da utilizzare come base attendibile per calcolare la riduzione e per verificare eventualmente le conseguenze della riconversione della produzione verso un sistema meno intensivo.

Il livello annuo normale di produzione dell'azienda agricola viene constatato per mezzo dei documenti tecnici ed economici di gestione. Quando si applica il metodo delle tecniche di produzione, esso può essere stimato forfaitariamente secondo criteri tecnici adatti ai diversi settori di produzione.

3. La Commissione può autorizzare uno Stato membro, su domanda motivata del medesimo, a fissare condizioni specifiche per la concessione dell'aiuto nelle zone in cui le produzioni o i sistemi di produzione sono già estensivi.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché nell'applicare il regime di estensivizzazione si tenga

debito conto delle esigenze della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché dell'interesse dei consumatori per il miglioramento quantitativo dei prodotti agricoli, avendo cura al tempo stesso di evitare eventuali perturbazioni del mercato.

Articolo 6

1. Quando si applica il metodo quantitativo, la riduzione almeno del 20 % della produzione a livello dell'azienda agricola viene calcolata, per ciascuno dei prodotti cui si riferisce l'impegno, sulla produzione complessiva di questi prodotti nell'azienda.

La riduzione della produzione non può essere realizzata diminuendo le superfici nel caso di prodotti che possono fruire di un aiuto intenso a incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione ai sensi del titolo I del regolamento (CEE) n. 797/85 o di un premio d'abbandono definitivo di superfici viticole ai sensi del regolamento (CEE) n. 1442/88 del Consiglio (1).

2. Gli Stati membri possono ammettere superamenti eccezionali del livello di produzione rispetto all'impegno assunto dall'agricoltore, a condizione che la media annua della produzione, calcolata su un periodo massimo di cinque anni, sia conforme all'impegno sottoscritto.

Il tasso di superamento, che la Commissione deve approvare, non può comunque essere superiore ad un limite fissato dagli Stati membri in funzione delle condizioni agronomiche di produzione.

Articolo 7

Se il metodo quantitativo viene applicato nel settore delle carni bovine, la riduzione della produzione può essere realizzata per mezzo di una riduzione equivalente del numero di unità di bestiame da cui è costituita la mandria. In tal caso gli Stati membri:

- verificano la macellazione degli animali oggetto della riduzione o la loro esportazione definitiva verso un paese terzo;
- vigilano affinché non venga intensificata la produzione della mandria restante.

Articolo 8

Quando si applica il metodo delle tecniche di produzione, il produttore si impegna a convertire il sistema di conduzione in modo da rispettare queste tecniche.

Esse possono comprendere in particolare l'applicazione di determinati ordinamenti colturali e/o la scelta di varietà adeguate, nonché la diminuzione dei consumi intermedi.

Lo Stato membro deve comprovare in precedenza alla Commissione che l'adozione delle tecniche contemplate al primo comma e il loro quadro d'applicazione consentono, normalmente, di ridurre la produzione almeno del 20 %.

(1) GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 3.

Articolo 9

1. Nella domanda di aiuto il produttore indica le informazioni che consentono di determinare la situazione dell'azienda nel periodo di riferimento, in particolare per quanto riguarda:

- a) la ripartizione delle produzioni nell'azienda e i rispettivi livelli di resa media;
- b) per i prodotti oggetto dell'estensivizzazione:
 - quando si applica il metodo quantitativo, la produzione annua media dell'azienda,
 - quando si applica il metodo delle tecniche di produzione, le tecniche di produzione impiegate.

2. In caso di estensivizzazione delle produzioni animali, il richiedente deve inoltre indicare:

- la composizione media del patrimonio zootecnico erbivoro durante il periodo di riferimento e il rispettivo fabbisogno alimentare annuo,
- i quantitativi medi di mangimi acquistati fuori azienda nel periodo di riferimento.

3. La domanda di aiuto deve essere corredata:

- dei dati tecnici ed economici in base ai quali è stata determinata la produzione media di cui al paragrafo 1, lettera b), primo trattino o, in mancanza di tali dati, di una valutazione circostanziata di questa produzione media;
- dell'impegno sottoscritto dal produttore, con riserva della concessione dell'aiuto, conformemente all'articolo 10.

Articolo 10

1. Il produttore si impegna, in base alle modalità disposte dagli Stati membri:

- a ridurre, almeno del 20 % rispetto al livello annuo di produzione del periodo di riferimento, la produzione del prodotto o dei prodotti oggetto dell'estensivizzazione, se viene applicato il metodo quantitativo; o
- ad adottare tecniche agronomiche o zootecniche meno intensive, se viene applicato il metodo delle tecniche di produzione.

2. L'impegno implica inoltre:

- l'indicazione del periodo per il quale è sottoscritto l'impegno;
- l'obbligo da parte del beneficiario di permettere alle competenti autorità di accertare il rispetto degli obblighi assunti e in particolare di consentire loro l'accesso alla propria azienda;
- l'obbligo da parte del beneficiario di accompagnare o di far accompagnare da un suo rappresentante gli agenti incaricati del controllo.

3. In caso di estensivizzazione dell'allevamento, il produttore si impegna a che:

- le capacità di produzione (in particolare i fabbricati, le installazioni e gli impianti fissi) rese libere in seguito all'estensivizzazione non siano utilizzate né dall'imprenditore, né da terzi per incrementare produzioni elencate nell'allegato I nonché la produzione suinicola o avicola;
- le superfici foraggere restino destinate all'alimentazione degli animali dell'azienda.

Articolo 11

1. Ogni azienda nella quale venga attuata l'estensivizzazione può beneficiare dell'aiuto solo se il produttore:

- la conduce all'atto della presentazione della domanda e la condurrà per tutta la durata dell'impegno;
- l'ha condotta per un periodo minimo, che sarà stabilito dagli Stati membri. Tale periodo può variare secondo il tipo di conduzione, ma non può essere superiore a cinque anni;
- ha il diritto, conformemente alla legislazione nazionale e all'atto della presentazione della domanda, di condurla durante il periodo per il quale ha sottoscritto l'impegno.

2. Qualora il richiedente non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1, terzo trattino, le modalità di inoltro della domanda sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 12

1. Quando lo richiedano le condizioni agronomiche ed economiche, gli Stati membri differenziano l'importo dell'aiuto:

- secondo le produzioni sottoposte ad estensivizzazione,
- a livello regionale o locale.

Gli Stati membri possono inoltre differenziare l'importo dell'aiuto secondo altri criteri, segnatamente:

- in base alla parte della superficie totale dell'azienda cui si riferisce l'impegno;
- in base alla percentuale di riduzione della produzione, quando viene applicato il metodo quantitativo;
- in base al sistema agronomico o zootecnico praticato, quando viene applicato il metodo delle tecniche di produzione.

2. Per il settore del vino, gli Stati membri fissano l'aiuto tenendo conto delle diverse classi di resa previste dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/88, in modo da non ostacolare il buon funzionamento del regime di abbandono definitivo delle superfici viticole istituito da tale regolamento.

3. Gli importi massimi dell'aiuto imputabili al Fondo sono fissati nell'allegato II.

4. Per favorire il passaggio definitivo ad un sistema di produzione più estensivo, gli Stati membri possono istituire un regime di aiuti decrescenti. La stessa decrescenza si applica agli importi massimi imputabili e in tal caso la loro media annua calcolata in base alla durata dell'impegno non può superare gli importi massimi imputabili fissati nell'allegato II.

Articolo 13

Gli importi indicati nell'allegato II sono convertiti in moneta nazionale per mezzo dei tassi di conversione agricoli applicabili il 1° gennaio dell'anno in cui è presa la decisione di concessione dell'aiuto.

Se, in conformità della normativa comunitaria, il pagamento dell'aiuto è scaglionato su vari anni e se il tasso di conversione agricolo di una moneta valido al momento della concessione dell'aiuto viene in seguito svalutato, le rate sono stabilite in base al tasso di conversione agricolo corrispondente applicabile il 1° gennaio dell'anno durante il quale deve essere versata la rata dell'aiuto.

Articolo 14

1. Se la superficie dell'azienda viene ampliata durante il periodo dell'impegno, non si deve aumentare nelle superfici aggiunte la produzione sottoposta ad estensivizzazione.

Durante il periodo rimanente del proprio impegno l'imprenditore può beneficiare, per le superfici aggiunte, del regime di aiuto inteso ad incoraggiare l'estensivizzazione, purché realizzi in queste superfici una riduzione della produzione alle condizioni previste dal presente regolamento.

2. Nei primi tre anni dell'impegno il beneficiario può chiedere di modificare la modalità di riduzione della produzione.

3. Se, dopo la concessione dell'aiuto e durante il periodo dell'impegno, l'azienda viene interamente o parzialmente ceduta ad un'altra persona, il beneficiario dell'aiuto o gli aventi diritto restano responsabili dell'esecuzione, da parte del successore, dell'impegno assunto dal beneficiario, a meno che il successore stesso sottoscriva tale impegno per il rimanente periodo.

Gli Stati membri determinano le conseguenze del decesso di un beneficiario che non soddisfa la condizione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, terzo trattino.

4. Il disposto del paragrafo 3 non si applica in caso in espropriazione e di vendita coatta delle terre sottoposte ad estensivizzazione.

Articolo 15

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dei beneficiari. Essi si avvalgono a tale scopo delle informazioni disponibili nel quadro di altri regimi di aiuti comunitari.

2. Gli Stati membri controllano ogni anno un campione rappresentativo delle aziende beneficiarie, tenendo conto della ripartizione geografica delle superfici interessate. Il campione non può essere inferiore al 5 %.

In caso di irregolarità rilevanti che interessino il 5 % o più delle domande di aiuto controllate, gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

3. I controlli di cui al paragrafo 2 comprendono almeno:

- la verifica di tutti gli elementi dell'impegno sottoscritto dal beneficiario, nonché delle pezze e/o dei documenti giustificativi concernenti il rispetto dell'impegno;
- un controllo in loco per ispezionare le aziende che beneficiano dell'aiuto e accertare la corrispondenza tra i dati che figurano nella domanda di aiuto e la situazione reale;
- quando viene applicato il metodo delle tecniche di produzione, il controllo in loco suddetto deve essere condotto in modo da verificare il rispetto delle tecniche di produzione che il produttore si è impegnato a mettere in atto. Se necessario, potranno essere prelevati campioni di terreno, di prodotti intermedi o di prodotti finali, come tali o trasformati, ai fini di un esame analitico a cura delle autorità competenti.

I controlli effettuati danno luogo ad una relazione circostanziata sul rispetto degli impegni da parte dei beneficiari dell'aiuto.

Articolo 16

1. Salvo caso di forza maggiore, il mancato rispetto degli impegni assunti autorizza gli Stati membri ad applicare sanzioni, almeno finanziarie. In caso di gravi irregolarità, gli Stati membri decidono l'importo delle sanzioni finanziarie da infliggere. Gli Stati membri procedono al recupero dell'aiuto indebitamente versato, maggiorato di un interesse calcolato in base al periodo trascorso tra il pagamento dell'aiuto e il rimborso del medesimo da parte del beneficiario.

Se del caso, gli Stati membri fissano ogni anno il tasso d'interesse da applicare per il calcolo.

2. L'aiuto recuperato è versato agli organismi o servizi pagatori, i quali lo detraggono dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia proporzionalmente al finanziamento comunitario.

3. Le conseguenze finanziarie derivanti dall'impossibilità di recuperare le somme versate sono sostenute dalla Comunità proporzionalmente al finanziamento comunitario.

Articolo 17

Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione, anteriormente al 1° luglio, una relazione sull'applicazione del regime, recante in particolare:

- a) l'anno cui si riferisce la relazione;

- b) un compendio del numero delle domande ricevute, ripartite per classe di aziende, e del numero di domande accettate, suddivise secondo le stesse classi ;
- c) una stima della riduzione della produzione, realizzata nel corso dell'anno precedente per ciascuno dei prodotti considerati, secondo :
- la classe delle aziende e, possibilmente, il loro orientamento tecnico ed economico e/o tipo di conduzione ;
 - il numero degli imprenditori beneficiari ;
 - le modalità di riduzione (metodo quantitativo o metodo delle tecniche di produzione) ;
- d) una sintesi dei risultati delle relazioni di controllo di cui all'articolo 15 ;
- e) un bilancio delle sanzioni inflitte per mancato rispetto dell'impegno ;
- f) conclusioni sull'esperienza acquisita per quanto riguarda il contributo del regime di estensivizzazione all'adeguamento della produzione ai fabbisogni del mercato.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO I**PRODOTTI PER I QUALI È CONCESSO L'AIUTO****Allevamento**

- Carni bovine
- Carni ovine e caprine

Colture annuali

- cereali
- Colza, ravizzone, girasole e soia (semi)
- Piselli, fave e favette
- Tabacco
- Cotone
- Ortaggi (*)

Colture perenni

- Vino
- Olio d'oliva
- Frutta (*)

ALLEGATO II**IMPORTI MASSIMI ANNUI IMPUTABILI**

<i>Allevamento</i>	<i>(in ecu)</i>
— Carni bovine	210 per UBA effettivamente ridotta (*) oppure 65 per UBA esistente prima dell'impegno (†)
— Viande ovine e caprine	185 per UBA esistente prima dell'impegno (‡) oppure 55 per UBA esistente prima dell'impegno (‡)
Colture annuali	
— Cereali	} 180/ha
— Colza, ravizzone, girasole e soia (semi)	
— Piselli, fave e favette	
— Tabacco	
— Cotone	
— Ortaggi (*)	
Colture perenni	
— Olio d'oliva (oliveti specializzati)	300/ha
— Agrumi	900/ha
— Altre frutta (*)	} 600/ha
— Vino	

(*) Il relativo elenco figura nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1).

(†) Se le modalità di riduzione prevedono che il numero di unità di bestiame sia ridotto almeno del 20 %.

(‡) Se le modalità di riduzione prevedono altri metodi.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 4116/88 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1988**

**che proroga il controllo comunitario sulle importazioni di magnetoscopi
originari della Corea del Sud**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1243/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3174/88⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 15,

previa consultazione nell'ambito del comitato istituito a norma del regolamento suddetto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 235/86 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3966/87⁽⁶⁾, ha prorogato sino al 31 dicembre 1988 un controllo comunitario delle importazioni di magnetoscopi originari della Corea del Sud;

considerando che le ragioni che sono alla base del regolamento (CEE) n. 235/86 restano valide per l'essenziale; che pertanto è opportuno prorogare il regime di controllo;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 235/86 la data del 31 dicembre 1988 è sostituita da quella del 31 dicembre 1989.

Articolo 2

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 235/86 è sostituito dal testo seguente:

* *Articolo 1*

Le importazioni nella Comunità di magnetoscopi di cui al codice NC 8520 39 90, 8520 90 90, 8521 90 00, 8528 10 30, originari della Corea del Sud, sono sottoposte ad un controllo comunitario a posteriori, con le modalità stabilite dagli articoli 10 e 14 del regolamento (CEE) n. 288/82, nonché dal presente regolamento. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 298 del 31. 10. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 29 del 4. 2. 1986, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 55.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4117/88 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1988
che proroga il controllo delle importazioni di alcuni prodotti originari del Giappone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1243/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1;

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3174/88 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 15,

previa consultazione nell'ambito del comitato istituito a norma del regolamento suddetto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 653/83 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3963/87 ⁽⁶⁾ e dal suo rettificativo ⁽⁷⁾, ha prorogato fino al 31 dicembre 1988 il controllo comunitario a posteriori delle importazioni di taluni prodotti originari del Giappone;

considerando che è necessario continuare a mantenere per l'anno 1989 un controllo comunitario a posteriori delle importazioni di taluni prodotti originari del Giappone;

considerando che le ragioni che sono alla base del regolamento (CEE) n. 653/83 restano valide per l'essenziale e che è pertanto opportuno prorogare il regime di controllo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 653/83, la data « 31 dicembre 1983 » è sostituita dalla data « 31 dicembre 1989 ».

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3963/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 298 del 31. 10. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 77 del 23. 3. 1983, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 40.

⁽⁷⁾ GU n. L 12 del 16. 1. 1988, pag. 53.

*ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —
BIJLAGE — ANEXO*

	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC	
8458 11 10	8518 21 90	8711 20 91
ex 8458 11 91	8518 22 90	8711 20 99
ex 8458 91 10	8518 29 90	
ex 8458 91 90		8519 99 10
	8518 40 91	8521 10 31
ex 8458 11 99	8518 50 90	8521 10 10
	8518 40 99	8521 10 39
ex 8457 20 00		8528 10 11
ex 8457 30 00	8528 10 61	8521 10 90
ex 8459 10 00	8528 20 20	8528 10 19
ex 8459 31 00	ex 8528 10 71	
	ex 8528 10 73	8521 90 00
ex 8459 40 10	ex 8528 10 79	8528 10 30
ex 8457 10 00		ex 8703 10 10
ex 8459 51 00	ex 8528 10 50	8703 21 10
ex 8459 61 10		8703 22 19
ex 8459 61 91	8528 10 40	8703 31 10
ex 8459 61 99	8540 11 10	ex 8703 90 90
ex 8459 21 91	8540 11 30	8703 23 19
ex 8459 21 99	8540 11 90	8703 32 19
		ex 8703 33 10
ex 8459 21 10	ex 8427 10 10	ex 8703 33 19
ex 8459 31 00		
ex 8459 70 00	ex 8427 20 19	8703 24 10
8461 90 00	ex 8427 10 90	8704 21 91
	ex 8427 20 90	ex 8704 22 91
		8704 31 91
		ex 8704 32 91

REGOLAMENTO (CEE) N. 4118/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1988

che estende la durata di validità del controllo retrospettivo sulle importazioni di calzature nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune per le importazioni⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1243/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1;visto il regolamento (CEE) n. 1765/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile per le importazioni da paesi a commercio di Stato⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1243/86, e il regolamento (CEE) n. 1766/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile per le importazioni dalla Repubblica popolare cinese⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1409/86⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1;visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3174/88⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 15,

previe consultazioni nell'ambito dei comitati previsti dall'articolo 5 dei suddetti regolamenti;

considerando che, con decisione 78/560/CEE⁽⁸⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2854/79⁽⁹⁾, la Commissione ha istituito un controllo retrospettivo sulle importazioni di calzature nella Comunità;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988.

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3927/87 della Commissione⁽¹⁰⁾, la durata di validità di tale decisione è stata estesa fino al 31 dicembre 1988;

considerando che persistono le ragioni che hanno condotto la Commissione a prendere detti provvedimenti e che è pertanto necessario prorogare il suddetto controllo retrospettivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La durata di validità della decisione 78/560/CEE è prolungata fino al 31 dicembre 1989.

Articolo 2

La descrizione delle merci interessate fatta nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2854/79 è sostituita dalla descrizione delle merci dell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21.⁽⁵⁾ GU n. L 128 del 14. 5. 1986, pag. 25.⁽⁶⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 298 del 31. 10. 1988, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 188 dell'11. 7. 1978, pag. 28.⁽⁹⁾ GU n. L 323 del 19. 12. 1979, pag. 6.⁽¹⁰⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 30.

*ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO
— BIJLAGE — ANEXO*

Código NC
KN-kode
KN-Code
Κωδικός ΣΟ
CN code
Code NC
Codice NC
GN-code
Código NC

6401,
6402,
6403,
6404,
6405,

6406 10 — 6406 99,
6406 99 30 — 6406 99 90

REGOLAMENTO (CEE) N. 4119/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1988

che modifica e proroga il regolamento (CEE) n. 2819/79 che sottopone ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1243/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del suddetto regolamento,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2819/79 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 3109/88⁽⁴⁾, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari dei paesi mediterranei firmatari di accordi che stabiliscono un regime preferenziale con la Comunità, ossia l'Egitto, la Turchia e Malta;

considerando che continuano a sussistere i motivi che hanno giustificato l'introduzione di questo regime di sorveglianza e che è opportuno mantenerlo in vigore;

considerando che questo regime di sorveglianza non pregiudica l'applicazione delle misure di salvaguardia riguardanti i prodotti di cui al presente regolamento;

considerando che è opportuno estendere questo regime ad alcuni prodotti tessili originari della Turchia (categorie 21, 24, 28, 70, 74 e 75) a causa dell'evoluzione delle correnti di scambio;

considerando che questo regime di sorveglianza non pregiudica l'applicazione delle misure di transizione adottate nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo nei confronti di alcuni paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le categorie 21, 24, 28, 70, 74 e 75 che figurano nell'allegato sono aggiunte all'allegato del regolamento (CEE) n. 2819/79.

Articolo 2

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2819/79 non pregiudicano l'applicazione delle misure di transizione adottate nell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo nei confronti di alcuni paesi terzi.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2819/79 è prorogato fino al 31 dicembre 1989.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989 ed è applicabile sino al 31 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 38.

ALLEGATO

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Unità	Paesi terzi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00	Eskimo ; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	Turchia
24	6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 00 6107 92 00 ex 6107 99 00 6108 31 10 6108 31 90 6108 32 11 6108 32 19 6108 32 90 6108 39 00 6108 91 00 6108 92 00 6108 99 10	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili a maglia, per uomo e ragazzo Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e ragazza	1 000 pezzi	Turchia
28	6103 41 10 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91 6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 91	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	Turchia
70	6115 11 00 6115 20 19 6115 93 91	Calze-mutande (« collants »), di fibre sintetiche, di filati semplici meno di 67 decitex (6,7 tex) Calze da donna, di fibre sintetiche	1 000 paia	Turchia

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
74	6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00	Abiti a giacca, completi e insieme, a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	1 000 pezzi	Turchia
75	6103 11 00 6103 12 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00	Vestiti, completi e insieme a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi da sci	1 000 pezzi	Turchia

REGOLAMENTO (CEE) N. 4120/88 DELLA COMMISSIONE**del 23 dicembre 1988****che proroga i regolamenti (CEE) n. 3044/79 e n. 1782/80 relativo ai regimi di sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari di Malta e dell'Egitto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1243/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del suddetto regolamento,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2819/79 dell'11 dicembre 1979⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4119/88⁽⁴⁾, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi;considerando che, con regolamento (CEE) n. 3044/79⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3928/87⁽⁶⁾, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di Malta;considerando che, con regolamento (CEE) n. 1782/80⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3982/87, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sor-

veglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari dell'Egitto;

considerando che tali regolamenti cessano di aver vigore il 31 dicembre 1988;

considerando che continuano a sussistere i motivi che hanno giustificato l'adozione dei predetti regolamenti e che è pertanto opportuno prorogarli per un periodo supplementare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regime di sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti tessili stabilito con i regolamenti (CEE) n. 3044/79 e (CE) n. 1782/80 è prorogato sino al 31 dicembre 1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989 ed è applicabile sino al 31 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9.⁽⁴⁾ Vedi pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁵⁾ GU n. L 343 del 31. 12. 1979, pag. 8.⁽⁶⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 31.⁽⁷⁾ GU n. L 174 del 9. 7. 1980, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4121/88 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1988

recante deroga al regolamento (CEE) n. 2819/79 per quanto riguarda alcuni prodotti tessili (categorie 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, ex 18, 20, 21, ex 22 a, 26, ex 32, 39, 56, 65, 73 e 83) originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1243/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del regolamento suddetto,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2819/79 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4119/88⁽⁴⁾, sottopone a un regime di sorveglianza comunitaria l'importazione di alcuni prodotti tessili provenienti da determinati paesi terzi;

considerando che la Turchia ha applicato procedure amministrative intese a fornire una rapida informazione sull'andamento delle correnti di scambi di alcuni prodotti tessili;

considerando che tra la Comunità economica europea e la Turchia si è instaurata una cooperazione amministrativa nel settore degli scambi di alcuni prodotti tessili che figurano in allegato;

considerando che, per raggiungere piena efficacia, detta cooperazione amministrativa deve basarsi in particolare su dati statistici concordanti;

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 2295/82⁽⁵⁾ n. 3652/85⁽⁶⁾, n. 1769/86⁽⁷⁾ e n. 1971/86⁽⁸⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3928/87⁽⁹⁾, e con i regolamenti (CEE) n. 1847/88⁽¹⁰⁾ e n. 3109/88⁽¹¹⁾, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari

della Turchia; che tali regolamenti cessano di aver vigore il 31 dicembre 1988;

considerando che continuano a sussistere i motivi che hanno giustificato l'introduzione di questo regime di sorveglianza e che è opportuno mantenerlo in vigore;

considerando che è opportuno precisare che le disposizioni del presente regolamento si applicano ai prodotti della categoria 21 originari della Turchia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le altre disposizioni del regolamento (CEE) n. 2819/79 della Commissione, il documento d'importazione di cui all'articolo 2 di detto regolamento sarà rilasciato o vistato, per i prodotti che figurano nell'allegato I, soltanto dietro presentazione di un documento d'informazione d'esportazione conforme al modello che figura all'allegato II o, all'occorrenza, di un documento d'informazione d'esportazione relativo ai prodotti dell'artigianato o del folclore conforme al modello che figura nell'allegato III.

Questi documenti verranno rilasciati dalle associazioni turche di esportatori di prodotti tessili e dell'abbigliamento d'Istanbul, Izmir, Cukurova e Burza.

Ogni documento d'informazione d'esportazione deve essere presentato alle autorità competenti degli Stati membri nel termine di un mese a decorrere dalla data del rilascio.

Il documento d'importazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2819/79 può essere usato per due mesi a decorrere dalla data del rilascio. Eccezionalmente, questo periodo può essere prorogato di un altro mese.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Esso non si applica ai prodotti della categoria 21 che figurano nell'allegato I originari della Turchia e precedentemente introdotti nel territorio doganale della Comunità, ma non immessi in libera pratica nella Comunità medesima.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 24 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU n. L 245 del 20. 8. 1982, pag. 25.

⁽⁶⁾ GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 7. 6. 1986, pag. 26.

⁽⁸⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1986, pag. 27.

⁽⁹⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 31.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 163 del 30. 6. 1988, pag. 19.

⁽¹¹⁾ GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 38.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1988.

Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Unità	Paesi terzi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 25 10 5205 25 30 5205 25 90 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 10 5205 35 90 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 45 10 5205 45 30 5205 45 90 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 10 5206 15 90 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 10 5206 25 90 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 10 5206 35 90 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 10 5206 45 90 ex 5604 90 00	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	tonnellate	Turchia
2	5208 11 10 5208 11 90 5208 12 11 5208 12 13 5208 12 15 5208 12 19	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	tonnellate	Turchia

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2 (segue)	5208 12 91			
	5208 12 93			
	5208 12 95			
	5208 12 99			
	5208 13 00			
	5208 19 00			
	5208 21 10			
	5208 21 90			
	5208 22 11			
	5208 22 13			
	5208 22 15			
	5208 22 19			
	5208 22 91			
	5208 22 93			
	5208 22 95			
	5208 22 99			
	5208 23 00			
	5208 29 00			
	5208 31 00			
	5208 32 11			
	5208 32 13			
	5208 32 15			
	5208 32 19			
	5208 32 91			
	5208 32 93			
	5208 32 95			
	5208 32 99			
	5208 33 00			
	5208 39 00			
	5208 41 00			
	5208 42 00			
	5208 43 00			
	5208 49 00			
	5208 51 00			
	5208 52 10			
	5208 52 90			
	5208 53 00			
	5208 59 00			
	5209 11 00			
	5209 12 00			
	5209 19 00			
	5209 21 00			
	5209 22 00			
	5209 29 00			
	5209 31 00			
	5209 32 00			
	5209 39 00			
	5209 41 00			
	5209 42 00			
	5209 43 00			
	5209 49 10			
	5209 49 90			
	5209 51 00			
	5209 52 00			
	5209 59 00			
	5210 11 10			
	5210 11 90			
	5210 12 00			
5210 19 00				
5210 21 10				
5210 21 90				
5210 22 00				
5210 29 00				
5210 31 10				
5210 31 90				
5210 32 00				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2 (segue)	5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00 5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 21 00 5211 22 00 5211 29 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 11 5211 49 19 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00			
4	6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 10 6109 90 30 6110 20 10 6110 30 10	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (esclusi quelli di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia	1 000 pezzi	Turchia

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 39 6110 10 91 6110 10 99 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99	Maglie, pullover, (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia	1 000 pezzi	Turchia
6	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 35 6204 63 19 6204 69 19	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	Turchia
7	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	1 000 pezzi	Turchia
8	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	Turchia
9	5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone	tonnellate	Turchia
12	6115 12 00 6115 19 10 6115 19 90 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	1 000 pezzi	Turchia

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	Turchia
ex 18	6207 91 00 6208 91 10	Accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, di cotone, esclusi quelli a maglia Accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, di cotone, esclusi quelli a maglia	tonnellate	Turchia
20	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	tonnellate	Turchia
21	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00	Eskimo ; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	Turchia
ex 22 a)	5508 10 19 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto : a) di cui : acrilici	tonnellate	Turchia
26	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	Turchia
ex 32	5801 25 00 5801 26 00 ex 5802 30 00	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia (esclusi tessuti di cotone, ricci di tipo spugna, i nastri e i galloni) e tessuti « tufted » di cotone	tonnellate	Turchia

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
39	6302 51 10 6302 51 90 6302 53 90 ex 6302 59 00 6302 91 10 6302 91 90 6302 93 90 ex 6302 99 00	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone ricchio di tipo spugna	tonnellate	Turchia
56	5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto	tonnellate	Turchia
65	5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 6001 29 10 6001 91 10 6001 91 30 6001 91 50 6001 91 90 6001 92 10 6001 92 30 6001 92 50 6001 92 90 6001 99 10 ex 6002 10 10 6002 20 10 6002 20 39 6002 20 50 6002 20 70 ex 6002 30 10 6002 41 00 6002 42 10 6002 42 30 6002 42 50 6002 42 90 6002 43 31 6002 43 33 6002 43 35 6002 43 39 6002 43 50 6002 43 91 6002 43 93 6002 43 95 6002 43 99 6002 91 00 6002 92 10 6002 92 30 6002 92 50 6002 92 90 6002 93 31 6002 93 33 6002 93 35 6002 93 39 6002 93 91 6002 93 99	Stoffe a maglia, diversi dai manufatti delle categoria 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	tonnellate	Turchia
73	6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	Turchia

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
83	6101 10 10 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 ex 6112 20 00 6113 00 90 6114 10 00 6114 20 00 6114 30 00	Cappotti, giacche di vario tipo e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categoria 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75	tonnellate	Turchia

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL		2 No
	3 Management year: Année de gestion:		4 Category number: Numéro de catégorie:
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	EXPORT INFORMATION DOCUMENT (Textile products) DOCUMENT INFORMATION D'EXPORTATION (Produits textiles)		
To be sent to the importer Copie à envoyer à l'importateur	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination	
8 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	9 Supplementary details Données supplémentaires		
10 Marks and numbers — Number and kind of packages DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	11 Combined nomenclature (CN) codes Codes de la nomenclature combinée (NC)	12 Quantity (1) Quantité	13 Value (2) fob Turkey Valeur fob Turquie
<p>This document must be presented to the competent authorities in the importer member country within one month of its date of issue. Le présent document doit être présenté aux autorités compétentes du pays membre importateur dans un délai d'un mois à compter de la date de sa délivrance.</p>			
<p>14 CERTIFICATION BY THE TURKISH AUTHORITY — VISA DE L'ASSOCIATION EXPORTATRICE TURQUE:</p> <p>I, the undersigned, certify the authenticity of the above information. Je soussigné certifie l'authenticité des informations données ci-dessus.</p> <p style="text-align: center;">At-À On-Le</p> <p style="text-align: right;">Signature Stamp-Cachet</p>			
15 COMPETENT ASSOCIATION (name, full address, country) ASSOCIATION COMPÉTENTE (nom, adresse complète, pays)			

(*) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

(*) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category. Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie.

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	ORIGINAL		2 No	
3 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	EXPORT INFORMATION DOCUMENT in regard to handlooms, textile handicrafts and traditional textile products of the cottage industry DOCUMENT INFORMATION D'EXPORTATION relatif aux tissus tissés sur métiers à main, aux produits textiles faits à la main et aux produits textiles relevant du folklore traditionnel, de fabrication artisanale			
To be sent to the importer Copie à envoyer à l'importateur	4 Country of origin Pays d'origine	5 Country of destination Pays de destination		
6 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	7 Supplementary details Données supplémentaires			
8 Marks and numbers — Number and kind of packages DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	9 Combined nomenclature (CN) codes Codes de la nomenclature combinée (NC)	10 Quantity (¹) Quantité	11 Value (²) fob Turkey Valeur fob Turquie	

This document must be presented to the competent authorities in the importer member country within one month of its date of issue.
Le présent document doit être présenté aux autorités compétentes du pays membre importateur dans un délai d'un mois à compter de la date de sa délivrance.

12 CERTIFICATION BY THE TURKISH EXPORTING ASSOCIATION — VISA DE L'ASSOCIATION EXPORTATRICE TURQUE :

I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4

- a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (¹)
- b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) (²)
- c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Economic Community and the Associations shown in box No 13

Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants, relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4

- a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (*handlooms*) (¹)
- b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits au point a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (*handicrafts*) (²)
- c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté économique européenne et les associations indiquées dans la case 13.

At-A On-Le

13 COMPETENT ASSOCIATION (name, full address, country) ASSOCIATION COMPÉTENTE (nom, adresse complète, pays)
--

Signature

Stamp-Cachet

(¹) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.
 (²) Delete as appropriate — Biffer la (les) mention(s) inutile(s).

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category.
 Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie.



REGOLAMENTO (CEE) N. 4122/88 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1988

relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera del Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3977/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1988 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile⁽³⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 3472/88⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di passera di mare per il 1988;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di passera di mare nelle acque della divisione CIEM VII f e g da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito

il contingente assegnato per il 1988; che il Belgio ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 24 dicembre 1988; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di passera di mare nelle acque della divisione CIEM VII f e g eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1988.

La pesca della passera di mare nelle acque della divisione CIEM VII f e g eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 24 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 305 del 10. 11. 1988, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4123/88 DELLA COMMISSIONE
del 27 dicembre 1988

recante deroga per la campagna 1988/1989 al regolamento (CEE) n. 2721/88 alla data di presentazione per l'approvazione dei contratti di distillazione preventiva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione, del 31 agosto 1988, che stabilisce le modalità d'applicazione delle distillazioni volontarie previste agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87⁽³⁾, ha previsto che i contratti e le dichiarazioni sono presentati per l'approvazione al più tardi 4 mesi dopo l'apertura di ciascuna distillazione per la campagna in questione; che per la campagna 1988/1989, a causa dell'incertezza che provoca sul mercato una produzione molto inferiore alla media, tale termine risulta inadatto per la distillazione preventiva aperta il 1° settembre 1988 ed è necessario spostarlo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna viticola 1988/1989, in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2721/88, i contratti e le dichiarazioni per la distillazione preventiva aperta con il regolamento (CEE) n. 2722/88 della Commissione⁽⁴⁾ possono essere presentati per l'approvazione all'organismo competente al più tardi il 31 gennaio 1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 269 del 29. 9. 1988, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 88.

⁽⁴⁾ GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 94.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4124/88 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 1988
che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2368/88⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4009/88⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 2368/88 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 modificato, è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00), a 0,46 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

⁽³⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 354 del 22. 12. 1988, pag. 50.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4125/88 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 1988
che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 944/87⁽⁴⁾, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2743/75;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio,

del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1821/87⁽⁶⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 272 dell'atto di adesione, durante la prima tappa, la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 applica all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88⁽⁸⁾, dal Portogallo il regime che essa applicava nei confronti del Portogallo prima dell'adesione; che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo⁽⁹⁾, questo stesso regime è applicabile anche in Spagna; che in base a tale regime occorre applicare un prelievo; che tale prelievo deve essere calcolato secondo le norme stabilite dal regolamento n. 156/67/CEE della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 31/76⁽¹¹⁾, tenendo conto della situazione dei prezzi del mercato in Portogallo; che, per quanto concerne le importazioni in Spagna, da tale prelievo deve essere detratto l'importo compensativo adesione applicabile tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽¹³⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 60.

⁽⁴⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 61 del 26. 2. 1986, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.

⁽⁷⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.

⁽⁹⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

⁽¹⁰⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2533/67.

⁽¹¹⁾ GU n. L 5 del 10. 1. 1976, pag. 18.

⁽¹²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1988.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1988, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
2309 10 11	10,88	32,29	21,41
2309 10 13	10,88	522,89	512,01
2309 10 31	10,88	77,79	66,91
2309 10 33	10,88	568,39	557,51
2309 10 51	10,88	144,69	133,81
2309 10 53	10,88	635,29	624,41
2309 90 31	10,88	32,29	21,41
2309 90 33	10,88	522,89	512,01
2309 90 41	10,88	77,79	66,91
2309 90 43	10,88	568,39	557,51
2309 90 51	10,88	144,69	133,81
2309 90 53	10,88	635,29	624,41

REGOLAMENTO (CEE) N. 4126/88 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1988

che fissa i coefficienti monetari applicabili alle importazioni di uve secche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 2237/85 della Commissione, del 30 luglio 1985, che stabilisce le modalità di applicazione del regime del prezzo minimo all'importazione delle uve secche⁽³⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2237/85, la Commissione fissa un coefficiente monetario pari al divario monetario effettivo tra il tasso di conversione agricolo delle monete di uno Stato membro e il tasso centrale o, se del caso, il tasso di mercato qualora tale divario sia uguale o superiore a 2,5 punti percentuali;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2237/85 prevede che il coefficiente monetario è fissato prima dell'inizio della campagna di commercializzazione e, successivamente, il primo lunedì dei mesi di novembre, gennaio, marzo, maggio e luglio;

considerando che, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, il prezzo minimo applicabile all'importazione di uve secche, nonché la tassa di compensazione

riscossa quando tale prezzo non viene rispettato, sono fissati dal regolamento (CEE) 2303/88 della Commissione⁽⁴⁾; che i prezzi all'importazione che figurano nell'allegato II del suddetto regolamento sono calcolati in quanto percentuali specifiche del prezzo minimo all'importazione; che, di conseguenza, il coefficiente monetario si applica tanto ai prezzi minimi all'importazione quanto ai prezzi all'importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dopo che i prezzi minimi all'importazione e i prezzi all'importazione che figurano negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2303/88, sono stati convertiti nelle monete nazionali sotto indicate mediante l'applicazione del tasso di conversione agricolo, gli importi risultanti sono moltiplicati per i seguenti coefficienti:

— dracma greca :	1,298,
— lira sterlina :	1,074,
— franco francese :	1,050,
— sterlina irlandese :	1,051,
— lira italiana :	1,025,
— peseta spagnola :	0,970.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 21.⁽³⁾ GU n. L 209 del 6. 8. 1985, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 43.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4127/88 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 1988

recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 3796/88 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di clementine fresche originarie del Marocco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2238/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3796/88 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4040/88 ⁽⁴⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di clementine fresche originarie del Marocco;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di clementine fresche originarie del Marocco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 14,33 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3796/88 è sostituito dall'importo di 17,98 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 334 del 6. 12. 1988, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 355 del 23. 12. 1988, pag. 51.

REGOLAMENTO (CEE) N. 4128/88 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1988

che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁶⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽⁸⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU per tonnellata;

considerando che per taluni prodotti trasformati il prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata ai prodotti di base in vista della loro trasformazione, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1579/74;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75; che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3794/85⁽¹⁰⁾, per taluni prodotti trasformati, l'elemento mobile del prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per i prodotti di base ai fini della loro trasformazione;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁶⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

⁽⁹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 20.

dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare ⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 1821/87 ⁽²⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714 10 10, 0714 10 90 e 0714 90 10 originari di taluni paesi terzi ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3837/88 ⁽⁴⁾, ha fissato le condizioni in base alle quali il prelievo è limitato al 6 % ad valorem;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio ⁽⁵⁾, dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al glucosio e allo sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è esteso al glucosio e sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che di conseguenza il prelievo fissato per i prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è anche di applicazione per i prodotti dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo dichiaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁷⁾

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.

⁽³⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 340 del 10. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1988, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
0714 10 10 (*)	34,11	128,52	123,69
0714 10 91	31,09	125,50	123,69
0714 10 99	34,11	128,52	123,69
0714 90 11	31,09	125,50	123,69 (*)
0714 90 19	34,11	128,52	123,69 (*)
1102 20 10	10,50	246,90	240,86
1102 20 90	5,55	139,51	136,49
1102 30 00	3,02	129,77	126,75
1102 90 10	70,48	231,94	225,90
1102 90 30	162,46	144,21	138,17
1102 90 90	29,32	148,17	145,15
1103 12 00	162,46	144,21	138,17
1103 13 11	10,50	237,90	231,86
1103 13 19	10,50	246,90	240,86
1103 13 90	5,55	139,51	136,49
1103 14 00	3,02	129,77	126,75
1103 19 10	73,22	217,16	211,12
1103 19 30	62,00	231,94	225,90
1103 19 90	29,32	148,17	145,15
1103 21 00	6,04	245,75	239,71
1103 29 10	73,22	217,16	211,12
1103 29 20	62,00	231,94	225,90
1103 29 30	162,46	144,21	138,17
1103 29 40	10,50	246,90	240,86
1103 29 50	3,02	129,77	126,75
1103 29 90	29,32	148,17	145,15
1104 11 10	34,73	131,03	128,01
1104 11 90	68,22	257,04	251,00
1104 12 10	91,66	81,32	78,30
1104 12 90	179,84	159,56	153,52
1104 19 10	6,04	245,75	239,71
1104 19 30	73,22	217,16	211,12
1104 19 50	10,50	246,90	240,86
1104 19 91	6,04	221,28	215,24
1104 19 99	52,44	262,18	256,14
1104 21 10	52,76	203,82	200,80
1104 21 30	52,76	203,82	200,80
1104 21 50	83,77	319,79	313,75
1104 21 90	34,73	131,03	128,01
1104 22 10	159,44	141,19	138,17
1104 22 30	159,44	141,19	138,17
1104 22 50	142,06	125,84	122,82
1104 22 90	91,66	81,32	78,30
1104 23 10	6,99	217,12	214,10
1104 23 30	6,99	217,12	214,10
1104 23 90	5,55	139,51	136,49

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
1104 29 10*10 (*)	3,02	180,14	177,12
1104 29 10*20 (*)	52,66	159,02	156,00
1104 29 10*30 (*)	44,27	230,70	227,68
1104 29 10*40 (*)	44,27	230,70	227,68
1104 29 10*90 (*)	44,27	230,70	227,68
1104 29 30*10 (*)	3,02	216,09	213,07
1104 29 30*20 (*)	62,73	190,68	187,66
1104 29 30*30 (*)	44,27	230,70	227,68
1104 29 30*40 (*)	44,27	230,70	227,68
1104 29 30*90 (*)	44,27	230,70	227,68
1104 29 91	3,02	138,85	135,83
1104 29 95	41,09	122,66	119,64
1104 29 99	29,32	148,17	145,15
1104 30 10	6,04	105,92	99,88
1104 30 90	7,90	106,40	100,36
1106 20 10	34,11	128,52	121,87 (*)
1106 20 91	24,54	227,93	203,75 (*)
1106 20 99	24,54	235,98	211,80 (*)
1107 10 11	10,88	247,92	237,04
1107 10 19	10,88	188,00	177,12
1107 10 91	66,22	234,27 (*)	223,39
1107 10 99	52,23	177,80	166,92
1107 20 00	59,07	205,41 (*)	194,53
1108 11 00	20,55	298,12	277,57
1108 12 00	24,54	227,93	207,38
1108 13 00	24,54	227,93	207,38
1108 14 00	24,54	227,93	103,69
1108 19 10	30,83	203,47	172,64
1108 19 90	24,54	227,93	103,69 (*)
1109 00 00	181,34	686,02	504,68
1702 30 51	101,93	367,22	270,50
1702 30 59	70,48	273,87	207,38
1702 30 91	101,93	367,22	270,50
1702 30 99	70,48	273,87	207,38
1702 40 90	70,48	273,87	207,38
1702 90 50	70,48	273,87	207,38
1702 90 75	102,18	380,10	283,38
1702 90 79	70,28	263,57	197,08
2106 90 55	70,48	273,87	207,38
2302 10 10	10,70	60,95	54,95
2302 10 90	16,07	123,74	117,74
2302 20 10	10,70	60,95	54,95
2302 20 90	16,07	123,74	117,74
2302 30 10	10,70	60,95	54,95
2302 30 90	16,07	123,74	117,74
2302 40 10	10,70	60,95	54,95
2302 40 90	16,07	123,74	117,74
2303 10 11	186,30	438,96	257,62

(ECU/a)

-
- (¹) 6 % del valore ad valorem a determinate condizioni.
- (²) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.
- (³) Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi terzi e territori d'oltremare :
- radici d'arrow-root dei codici NC 0714 90 11 e 0714 90 19,
 - farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
 - fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.
- (⁴) Codice Taric : grano.
- (⁵) Codice Taric : segala.
- (⁶) Codice Taric : miglio.
- (⁷) Codice Taric : sorgo.
- (⁸) Codice Taric : altri cereali.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 4129/88 DELLA COMMISSIONE
del 28 dicembre 1988
che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2336/88 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4035/88 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2336/88 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 28. 7. 1988, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 355 del 23. 12. 1988, pag. 40.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 dicembre 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	35,40 (1)
1701 11 90	35,40 (1)
1701 12 10	35,40 (1)
1701 12 90	35,40 (1)
1701 91 00	43,81
1701 99 10	43,81
1701 99 90	43,81 (2)

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

(2) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3779/88 della Commissione, del 2 dicembre 1988, relativo al rimborso del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali previsto dai regolamenti (CEE) n. 2040/86 e (CEE) n. 1432/88 per quanto riguarda le prime trasformazioni effettuate per conto di un produttore

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 332 del 3 dicembre 1988)

Pagina 18, articolo 2, secondo comma :

anziché: « se gli operatori non hanno rimborsato gli importi »,

leggi: « se gli operatori hanno rimborsato gli importi ».

Pagina 18, articolo 3, primo comma :

anziché: « anteriormente al 31 marzo 1988 »,

leggi: « anteriormente al 31 marzo 1989 ».

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3957/88 della Commissione, del 16 dicembre 1988, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 350 del 20 dicembre 1988)

Pagina 31, allegato II, quantitativo parziale A 11 :

anziché: « 134 »,

leggi: « 90 ».
